



Decreto Dirigenziale n. 12 del 25/01/2011

A.G.C.5 Ecologia, tutela dell'ambiente, disinquinamento, protezione civile

Settore 4 Settore provinc.ecologia,tutela dell'amb.,disinquinam.,protez.civ. - AV -

Oggetto dell'Atto:

D. LGS. N. 152/2006, SS. MM. II. (ART. 269, C. 8). AUTORIZZAZIONE. DITTA: "LO CONTE MARMI" S.R.L. . ATTIVITA': LAVORAZIONE MARMI. SEDE OPERATIVA: ARIANO IRPINO, C.DA MONTECIFO, N. 1/C.

IL DIRIGENTE

PREMESSO:

- CHE il D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, ss. mm. ii., parte quinta, disciplina la tutela dell'aria e la riduzione delle emissioni in atmosfera ed individua l'autorità competente al rilascio delle autorizzazioni per gli stabilimenti (compresi gli impianti termici ad uso civile non disciplinati dal titolo II) le cui attività danno luogo ad emissioni inquinanti;
- CHE tale normativa, inoltre, stabilisce i valori, le prescrizioni, i metodi di campionamento e d'analisi delle emissioni ed i criteri per la valutazione della conformità dei valori misurati ai valori limite;
- CHE per le emissioni generate da impianti, da realizzarsi sulla base della miglior tecnologia disponibile, si applicano i valori limite di cui al citato D. Lgs. n. 152/2006, ss. mm. ii., o quelli già fissati dalla Regione Campania con D.G.R. 5 agosto 1992 n. 4102, se più restrittivi;
- CHE per il rilascio dei provvedimenti in materia di emissioni si applicano altresì le disposizioni di cui alla D.G.R. 19 gennaio 2001, n. 286, per quanto non riferibile a norme abrogate;
- CHE con D. D. 7 novembre 2008, n. 118, in favore della ditta in oggetto è stata rilasciata autorizzazione emessa ai sensi dell'art. 269² D. Lgs. n. 152/2006, ss. mm. ii., per lo stabilimento di LAVORAZIONE MARMI sito in Ariano Irpino, c.da Montecifo, n. 1/C;
- CHE con atto acquisito al prot. n. 0680058 del 12 agosto 2010 il gestore ha presentato ai sensi di tale normativa, art. 269⁸, la domanda di modifica sostanziale tesa ad ottenere la rimodulazione del quadro delle emissioni di cui al citato D. D. n. 118/2008, date le difformità dei valori risultanti dalla messa a regime, verificati dallo scrivente con esito non favorevole (vedasi la nota prot. n. 0596401 del 3 luglio 2009), nonché di quelli riferiti alle prime analisi periodiche;
- CHE a tale domanda è tra l'altro allegata la relazione tecnica – a firma di professionista/ adeguatamente titolato/i ed abilitato/i – con descrizione di:
 - a) ciclo produttivo;
 - b) tecnologie atte a prevenire l'inquinamento;
 - c) caratterizzazione qualitativa e quantitativa delle emissioni;

CONSIDERATO:

- CHE, come da documentazione agli atti, conforme a quella prevista dalla D.G.R. 19 gennaio 2001, n. 286 e dal D. Lgs. n. 152/2006, ss. mm. ii., lo stabilimento:
 - I. è nuovo, secondo la definizione di cui all'art. 268, lett. “i-ter” D. Lgs. n. 152/2006, ss. mm. ii.;
 - II. è a regime, come da precedente autorizzazione, già citata;
- CHE dal quadro riepilogativo, come riproposto a corredo della predetta domanda, non si rilevano, comunque, emissioni in quantità superiore ai valori limite fissati da leggi e disposizioni vigenti;
- CHE con nota prot. n. 0683834 del 16 agosto 2010 è stata indetta Conferenza di Servizi, convocata per il 30 settembre, deserta in tutte le sue sedute, compresa l'ultima fissata al 21 dicembre;
- CHE il procedimento amministrativo è, pertanto, concluso senza che, nell'appropriata sede, sia stato possibile acquisire alcun parere, eccetto quello comunale, reso in via definitiva dalle diverse Amministrazioni coinvolte;
- CHE, ciò stante, sulla scorta di tutta la documentazione agli atti, ai sensi della legge n. 241/90, ss. mm. ii. (art. 14-ter, commi 6-bis e 7), si ritiene potersi emettere provvedimento autorizzativo;
- CHE in attuazione dell'art. 7 Legge 24 aprile 1998, n. 128, recante “Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle comunità europee (legge comunitaria 1995–1997)”, gli oneri di prestazioni e controlli effettuati da uffici pubblici in applicazione delle normative comunitarie sono posti a carico dei soggetti interessati;
- CHE tale obbligo è ribadito dalla D.G.R. 22 maggio 2004, n. 750, ove, tra l'altro, si stabilisce che le competenti somme siano corrisposte all'Agenzia regionale per la protezione ambientale;
- CHE al suo assolvimento il gestore ha provveduto in via preliminare all'adozione del D. D. n. 118/2008;

RITENUTO:

- potersi pertanto procedere, ai sensi dell'art. 269⁸ D. Lgs. n. 152/2006, ss. mm. ii., in conformità alla richiesta presentata dalla ditta, alla rimodulazione del quadro riepilogativo delle emissioni per lo stabilimento di LAVORAZIONE MARMI, sito in Ariano Irpino, c.da Montecifo, n. 1/C;

VISTI:

1. la Legge 7 agosto 1990, n. 241, ss. mm. ii.;
2. la D.G.R. 5 agosto 1992, n. 4102;

3. la Legge 21 gennaio 1994, n. 61;
4. la D.G.R. 15 aprile 1997, n. 2473;
5. la Legge 24 aprile 1998, n. 128;
6. la Legge Regionale 29 luglio 1998, n. 10;
7. la D.G.R. 19 gennaio 2001, n. 286;
8. la D.G.R. 22 maggio 2004, n. 750;
9. il D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, ss. mm. ii.;
10. il D. D. 7 novembre 2008, n. 118;

alla stregua dell'istruttoria svolta dallo scrivente Settore ed in conformità con le sue conclusioni, nonché dell'attestazione di regolarità resa dal responsabile del procedimento;

DECRETA

- 1) di ritenere la premessa parte integrante del presente atto, che sostituisce il D. D. 7 novembre 2008, n. 118;
- 2) di rilasciare alla ditta "LO CONTE MARMI" S.R.L., ai sensi dell'art. 269⁸ D. Lgs. n. 152/2006, ss. mm. ii., l'autorizzazione quindicennale per lo stabilimento di LAVORAZIONE MARMI, sito in Ariano Irpino, c.da Montecifo, n. 1/C;
- 3) di rimodulare i dati d'emissione in conformità a quelli comunicati dalla ditta richiedente e valutati dallo scrivente ufficio con esito favorevole – anche perché ben al di sotto dei limiti di legge – e che si riportano in unico, apposito allegato;
- 4) di subordinare il provvedimento all'osservanza delle seguenti prescrizioni:
 - a) rispettare i valori limite, schematizzati nel predetto allegato, che rappresentano la massima concentrazione ed il massimo quantitativo orario in peso di sostanze inquinanti immesse in atmosfera dalle lavorazioni e/o impianti considerati;
 - b) non superare in alcun caso i valori limite fissati dalla parte II dell'allegato I alla parte quinta del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 o , se più restrittivi, quelli stabiliti dalla D.G.R. 5 agosto 1992, n. 4102;
 - c) ove tecnicamente possibile, garantire la captazione, il convogliamento e l'abbattimento (mediante l'utilizzo della miglior tecnologia disponibile) delle emissioni inquinanti in atmosfera, al fine di contenerle ulteriormente;
 - d) effettuare, con cadenza annuale dalla data del presente atto, durante la normale attività e nelle sue condizioni più gravose, n. 2 campionamenti in un periodo continuativo pari a gg. 10 di marcia controllata, per le analisi periodiche di tutte le emissioni, dandone preavviso di almeno trenta giorni e successiva comunicazione degli esiti allo scrivente ed all' A.R.P.A.C.;
 - e) provvedere all'esercizio ed alla manutenzione dell'impianto in maniera tale da garantire il rispetto dei limiti di emissione in tutte le condizioni di funzionamento;
 - f) attenersi, in generale, ai metodi di campionamento, di analisi e di valutazione circa la conformità dei valori ai limiti imposti dall'allegato VI alla parte quinta del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e dal D. M. 25 agosto 2000, nonché dalla D.G.R. 5 agosto 1992, n. 4102;
 - g) adottare sempre le misure previste dall'allegato V alla parte quinta del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, per le fasi produttive ove si producono, manipolano, trasportano, caricano, e scaricano sostanze che generano emissioni diffuse di natura polverulenta;
 - h) provvedere all'annotazione (in appositi registri con pagine numerate, tenuti a disposizione dell'autorità competente al controllo e redatti sulla scorta degli schemi esemplificativi di cui al D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, parte quinta, appendici 1 e 2 dell'allegato VI) di:
 - I. dati relativi ai controlli discontinui di cui alla lettera "d" (allegare i relativi certificati d'analisi);
 - II. ogni eventuale caso d'interruzione del normale funzionamento dello stabilimento produttivo;
 - III. rapporti di manutenzione eseguita sui sistemi d'abbattimento secondo modalità e periodicità previste dalle schede tecniche del costruttore;
 - i) porre in essere gli adempimenti previsti dall'art. 271¹⁴ D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, in caso di eventuali guasti tali da compromettere il rispetto dei valori limite di emissione;
 - k) comunicare, nel rispetto della normativa, eventuali modifiche non sostanziali e chiedere l'autorizzazione per eventuali modifiche sostanziali che comportino una diversa caratterizzazione delle emissioni o il trasferimento dello stabilimento in altro sito;
 - l) custodire il presente provvedimento, anche in copia, presso lo stabilimento stesso e consentirne la visione a quanti legittimati al controllo;
- 5) di precisare che:
 - a) qualora ad uno stesso camino afferiscano, in momenti diversi, le emissioni provenienti da più fasi

- produttive, le analisi dovranno essere rappresentative di ciascuna fase;
- b) qualora le emissioni provenienti da un'unica fase produttiva siano convogliate a più camini, la valutazione dei flussi di massa dovrà essere effettuata considerando complessivamente la somma dei contributi delle emissioni di ciascun camino;
 - c) al fine di favorire la dispersione delle emissioni, la direzione del loro flusso allo sbocco deve essere verticale verso l'alto e l'altezza minima dei punti di emissione essere tale da superare di almeno un metro qualsiasi ostacolo o struttura distante meno di dieci metri;
 - d) i punti di emissione, situati a distanza compresa tra 10 e 50 metri da aperture di locali abitabili esterni al perimetro dello stabilimento, devono avere altezza non inferiore a quella del filo superiore dell'apertura più alta;
- 6) di puntualizzare ulteriormente che:
- a) i contenuti del presente provvedimento potranno esser modificati sia a seguito di nuove disposizioni in materia d'emissioni, sia in conseguenza dell'evoluzione in tema di miglior tecnologia disponibile, nonché della situazione ambientale;
 - b) richiamata anche la D.G.R. n. 2473/97, inoltre, l'autorizzazione potrà esser sospesa o revocata secondo le procedure dettate dall'art. 278 D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, ferma restando l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 279 e delle misure cautelari eventualmente disposte dall'autorità giudiziaria, se le attività d'ispezione e controllo dovessero accertare l'inosservanza delle prescrizioni di cui al presente atto;
- 7) di doversi procedere al rinnovo della presente autorizzazione, rilasciata con validità di 15 anni, producendo la relativa domanda almeno un anno prima della scadenza;
- 8) di confermare che è demandato all'A.R.P.A.C. accertare, entro sei mesi dalla data del presente atto, la regolarità delle misure contro l'inquinamento e relativi dispositivi di prevenzione, nonché il rispetto dei valori limite di cui agli schemi riportati in unico, apposito allegato, fornendone le risultanze;
- 9) di doversi comunicare allo scrivente ogni eventuale trasformazione della natura giuridica aziendale, o modifica della denominazione o ragione sociale, o cessazione dell'attività;
- 10) di specificare espressamente che avverso la presente autorizzazione – ai sensi dell'art. 3⁴ Legge 7 agosto 1990, n. 241 ss. mm. ii. – nei rispettivi termini di sessanta e centoventi giorni dalla sua notifica, nei modi e nelle forme previste è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato;
- 11) di rilasciare il provvedimento ai soli fini delle emissioni in atmosfera, fatta salva ogni altra formalità o autorizzazione cui la ditta sia tenuta in forza di altra norma;
- 12) di notificare il presente provvedimento alla ditta "LO CONTE MARMI" S.R.L., sede di Ariano Irpino, c.da Montecifo, n. 1/C;
- 13) d'inviarlo in copia al Sindaco del Comune di Ariano Irpino, all'Amministrazione Provinciale di Avellino, all'A.S.L. Avellino ed all'A.R.P.A.C. – Dipartimento provinciale di Avellino;
- 14) d'inoltrarlo, infine, all'A.G.C. 05 Ecologia, Tutela Ambiente, Disinquinamento, Protezione Civile, alla Segreteria di Giunta, nonché all'A.G.C. 01 – Settore 05 Stampa, Documentazione ed Informazione, Bollettino Ufficiale per la pubblicazione sul B.U.R.C. .

Il Dirigente del Settore ad interim
(Dott. Luigi Rauci)